COMMISSIONE II
GIUSTIZIA

RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDE LEGISLATIVA

1.

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 LUGLIO 2010

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **CAROLINA LUSSANA**

INDICE

PAG.

Sulla pubblicità dei lavori:

Lussana Carolina, *Presidente* 2

Disegno di legge *(Discussione e rinvio)*:

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-*bis*):

Lussana Carolina, *Presidente, Relatore f.f.* 2, 8, 9

Bernardini Rita (PD) 3

Caliendo Giacomo, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 8

Di Pietro Antonio (IdV) 2, 8

Ferranti Donatella (PD) 5

Paolini Luca Rodolfo (LNP) 4

Rossomando Anna (PD) 7

Samperi Marilena (PD) 7

ALLEGATO: Nuovo testo del disegno di legge adottato dalla Commissione come testo base 10

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Noi Sud Libertà e Autonomia-Partito Liberale Italiano: Misto-Noi Sud LA-PLI.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CAROLINA LUSSANA

La seduta inizia alle 15,10.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno (C. 3291-*bis*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno », risultante dallo stralcio degli articoli da 3 a 9 del disegno di legge n. 3291, deliberato dall'Assemblea il 12 maggio 2010.

Avverto che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di mercoledì 7 luglio scorso ha definito l'organizzazione della discussione, stabilendo altresì il tempo disponibile, ripartito ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del Regolamento, per la discussione del provvedimento. Il contingentamento dei tempi è depositato presso la segreteria della Commissione.

Ricordo che la Commissione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge giungendo all'approvazione di un testo risultante dall'approvazione di emendamenti. Il 5 luglio scorso si è svolta in Assemblea la discussione sulle linee generali. Il giorno successivo il testo è stato rinviato in Commissione, in quanto, nel frattempo, si sono realizzati i presupposti per il trasferimento in sede legislativa. Pertanto, il medesimo giorno è stato richiesto il trasferimento all'esame in sede legislativa, che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7 luglio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché il relatore, onorevole Papa, è al momento impossibilitato a partecipare ai nostri lavori, lo sostituirò io stessa, rimettendomi alla relazione svolta in Assemblea.

Avverto, inoltre, che l'onorevole Papa ha annunciato la presentazione di un emendamento, per venire incontro a una condizione posta dal Governo per il trasferimento alla sede legislativa. All'articolo 1, comma 7, terzo periodo, si dovrà sostituire la parola « sentita » con le parole « d'intesa con ».

ANTONIO DI PIETRO. Signor presidente, sarò brevissimo. Intervengo affinché resti agli atti la contrarietà dell'Italia dei Valori alla possibilità che il legislatore si sostituisca al giudice nella individuazione concreta della parte di pena che deve essere scontata in carcere.

La norma penale è costituita da un precetto e da una sanzione, e la sanzione prevede un minimo e un massimo di pena, perché si deve valutare caso per caso, in concreto, l'entità del risarcimento che si deve allo Stato, alla società, in relazione al delitto commesso. Nella entità viene data la possibilità al magistrato di individuare le modalità di detenzione.

Questa norma stabilisce in via generale che qualsiasi condanna nella parte finale

debba essere scontata in maniera diversa da quella individuata dal magistrato. A noi pare un *escamotage* utilizzato per il non nobile fine di far fronte a una realtà oggettiva, la penuria di posti nelle carceri italiane, con una soluzione inaccettabile, che prevede di scarcerare le persone semplicemente perché non c'è più posto.

Ritengo che il problema debba essere affrontato a monte. Da decenni si ribadisce l'esigenza di aumentare il numero dei posti letto nelle carceri e di migliorare la qualità all'interno delle strutture penitenziarie. Dobbiamo lavorare su questo fronte, non limitandoci a scarcerare persone condannate, perché adottando a pioggia questo sistema per tutti si rischia di scarcerare anche persone che dovrebbero stare in carcere, perché nel caso concreto il giudice ne ha valutato l'opportunità, ritenendo che quella pena possa rappresentare il minimo necessario per una corretta retribuzione del reato commesso.

Per tutte queste ragioni, ribadiamo la nostra contrarietà a questa norma, contro la quale voteremo.

RITA BERNARDINI. Signor presidente, come membri di questa Commissione sappiamo, perché riferito da altri, mai smentito, o per averlo visto direttamente con i nostri occhi, che nell'80 per cento degli istituti penitenziari italiani si commettono reati. Non sono i detenuti a commetterli: è lo Stato che commette reati per maltrattamenti e trattamenti disumani e degradanti.

Posso confermare in questa sede che nel carcere di Buon cammino di Cagliari, nel carcere di San Sebastiano di Sassari e nella parte riservata agli internati della colonia penale di Isili, ultimi tre luoghi che ho visitato, ma potremmo citarne altre decine, sono in corso maltrattamenti e trattamenti disumani e degradanti.

Vorrei sapere come definire altrimenti il trattamento che ho potuto verificare di tre persone recluse in una cella di sei metri quadrati con il bagno alla turca semplicemente separato da un muretto, quindi non in un posto riservato, tutto completamente sporco perché ai detenuti non vengono forniti nemmeno gli strumenti per le pulizie e anche la carta igienica scarseggia, anche con persone malate. La tabella che allegherò a un'interrogazione parlamentare, che mi è stata fornita dal direttore sanitario del carcere Buon cammino, evidenzia 150 persone di media recluse in quel carcere affette da malattie infettive gravi e gravissime, nelle situazioni igieniche ora descritte.

A questi devono essere aggiunti i tossicodipendenti e i malati psichiatrici, per cui c'è da rendersi conto che siamo veramente al delirio, con l'aggravante del caldo soffocante. Questo non può essere tollerato.

Dobbiamo migliorare tutto il sistema, costruire nuove carceri che non si sa fra quanti anni saranno pronte, e nel frattempo tollerare che negli istituti penitenziari ad opera dello Stato si commettano reati, che sono stati già sanzionati con multe dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Questa è una prima contraddizione, alla quale chi ha a cuore lo Stato di diritto e il rispetto delle regole non mi sembra abbia intenzione di rispondere.

I direttori delle carceri mi chiamano per sapere che fine farà questo residuo del disegno di legge originario, che consentirà a pochissime persone di uscire (circa 2000-2500, ma non tutte insieme).

Quando si parla di lasciare liberi questi detenuti, in realtà si dice una falsità, perché non saranno liberi, ma andranno a scontare una detenzione domiciliare. Non si capisce perché si affermi l'esigenza di essere sicuri che queste persone non siano pericolose socialmente, quando comunque fra uno, due o tre mesi, quando finirà la loro pena, usciranno.

Considero eclatanti i dati che ci ha fornito il sottosegretario Caliendo sulle evasioni. Siamo allo 0,6 per cento per quanto riguarda il 2009, e allo 0,2 per quanto riguarda il 2010. Le evasioni dagli arresti domiciliari quindi praticamente non ci sono.

Desidero invece sottolineare che l'accesso alle misure alternative alla detenzione fa diminuire il dato di recidiva, per cui più si applicano le misure alternative

e più la recidiva si abbassa, mentre per coloro che scontano interamente la pena la recidiva è intorno al 70-75 per cento.

In altri Paesi europei le misure alternative sono applicate molto di più. Da noi l'unica risposta è il carcere, ma, se confrontiamo le misure alternative applicate in altri Paesi, ci rendiamo conto che la situazione è differente. La Francia ha più detenuti rispetto a noi, ma ha anche 250.000 misure alternative, pene alternative che da noi non esistono. Credo che siano più sicuri in Francia che da noi, visto che si applicano queste misure a chi ha comportamenti preoccupanti per la sicurezza dei cittadini.

In Gran Bretagna, le misure alternative sono 350.000. Da noi non si vuole conoscere questo tipo di misura, che è molto più efficace del carcere, perché è chiaro che esige più impegno, più controllo, più lavoro da parte delle istituzioni. Ci si accontenta quindi delle carceri, che sono vere discariche sociali di gente povera che nemmeno con l'originario disegno di legge Alfano potrebbe uscire, perché non ha un'abitazione. Centinaia di persone vengono tenute in prigione oltre la loro pena, perché non possiedono un'abitazione o punti di riferimento.

Questo è quanto avviene oggi in un sistema impazzito, che non è capace di dare le risposte giuste.

Fra i princìpi del nostro ordinamento penitenziario c'è quello della territorialità della pena, principio che è totalmente saltato, tanto che in Sicilia si trovano detenuti del nord, in Sardegna i siciliani e i detenuti del nord, mentre i detenuti sardi si trovano nel continente. Ciò significa che durante il percorso di riabilitazione questi non vedono più i figli e la moglie, non fanno più colloqui.

Sono sbalordita dal modo in cui il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria gestisce questa emergenza, che non so come verrà affrontata nei prossimi mesi e nei prossimi giorni visto lo strazio che queste persone stanno affrontando, per di più con carenze di personale ormai diventate croniche. Nel carcere di San Sebastiano in più di un anno i detenuti non hanno mai visto un educatore, e un agente di polizia penitenziaria deve governare un piano con cento persone, per cui non può fare attività di reinserimento sociale: può solo chiuderli là dentro a scoppiare (quando non ci si impicca) per 20-22 ore al giorno.

Quando c'è l'ora d'aria, viene data in cortili di cemento che in questo periodo hanno temperature infernali, in carceri come quello di San Sebastiano con grate di ferro per protezione che si surriscaldano.

Rendiamoci conto che senza fare niente siamo complici di reati che sono messi in atto e non bastano certo le ridicole circolari come quella diffusa oggi da *Ristretti orizzonti*, in cui il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce che si mettano in cella insieme quelli che stanno per uscire, che devono scontare una pena inferiore a un anno, e si preveda per costoro una detenzione diversa.

Ci chiediamo infatti in quali spazi si possa prevedere questa divisione, se ormai case di reclusione e case circondariali, attesa di giudizio e definitivi non sono più separabili, come si possa operare questa ulteriore divisione. Evidentemente, chi scrive certe circolari non è entrato negli istituti penitenziari italiani.

LUCA RODOLFO PAOLINI. Signor presidente, questo provvedimento arriva finalmente alla sede legislativa e diventerà legge dello Stato. Ritengo che in questo caso opposizione e maggioranza potranno dimostrare la loro responsabilità, giacché il provvedimento fa fronte a un'emergenza, ma secondo noi della Lega è stato migliorato perché ha una sua transitorietà che verrà a cessare quando il piano carceri arriverà alla sua conclusione ed elimina l'automatismo, che molte perplessità aveva destato in noi ma soprattutto nei cittadini.

L'onorevole Di Pietro ha evidenziato la mancanza di un vaglio della magistratura, ma il giudice di sorveglianza è un magistrato, che comunque può dire l'ultima parola nei casi meritevoli di attenzione, e quindi può negare questo beneficio lad-

dove non ne sussistano le condizioni o dove ragioni di pericolosità sociale dello scarcerando lo rendano poco consigliabile.

Abbiamo un'altra caratteristica in questo provvedimento, laddove chi governa deve dare risposte. Abbiamo un problema, che deriva non solo da deficienze italiane, ma dal fatto che negli ultimi anni, grazie a una dissennata politica dell'immigrazione, abbiamo importato fior di criminali.

Le nostre carceri per i nostri detenuti sarebbero ampiamente sufficienti a garantire tutti gli spazi e le attenzioni evidenziati come necessari dall'onorevole Bernardini. Il punto è che il 40-50 per cento dei circa 68.000 detenuti è prodotto da criminalità importata. Il nostro Paese non aveva dunque un numero di posti sufficienti.

Chi oggi parla di difficoltà dovrebbe dirci cosa facesse 10 o 15 anni fa quando la Lega nord si batteva contro questo buonismo, contro la scelta di accogliere tutti, che ha dato frutti in materia di affollamento carcerario e quindi di aumento esponenziale della criminalità.

Approviamo quindi questo provvedimento con l'emendamento che verrà presentato successivamente dal relatore, che accoglie la condizione del Governo che ci pare assolutamente ragionevole.

Naturalmente, non è la panacea di un male, ma è il male minore, perché, come ricordato dal Governo e dal alcuni colleghi, si introducono nell'ordinamento altre variazioni, che rendono ancor meno probabile l'aumento di rischio sociale conseguente all'espiazione presso il domicilio da parte di detenuti giunti all'ultimo anno di pena. L'evasione, che già non è molto frequente in questi casi, viene punita in modo aggravato. Tale misura, introdotta da questo emendamento del Governo, rassicura certamente i cittadini.

Ritengo dunque che sia stato fatto quanto si doveva per far fronte all'emergenza e sia stato ulteriormente migliorato con questo emendamento, per cui tutti quanti – sono convinto anche l'opposizione darà in questo caso il suo contributo – abbiamo fatto un lavoro responsabile in nome del popolo italiano.

DONATELLA FERRANTI. C'è stato un dibattito in Aula, che per il gruppo del Partito Democratico è stato rappresentato anche dagli onorevoli Tenaglia e Ciriello, oltre che dall'onorevole Bernardini, che qui è intervenuta nuovamente.

Intervengo quindi soltanto per sintesi per rappresentare la posizione del gruppo. A questo testo abbiamo lavorato in maniera attiva e responsabile, in particolare il nostro gruppo, insieme agli altri gruppi qui rappresentati, sensibili alle problematiche che riguardano la condizione carceraria e il sovraffollamento, che sicuramente non verranno risolte da questo provvedimento nella versione attuale, né in quella originariamente prevista.

Il lavoro della Commissione ha apportato la limatura necessaria a riportare il testo in un alveo di rispetto dei princìpi di costituzionalità e quindi della proporzionalità della pena e della valutazione dell'effettivo recupero del condannato. Occorreva evitare che il testo uscito dall'Aula della Camera e del Senato potesse incorrere nelle censure della Corte costituzionale, che tra l'altro già aveva pronunciato una sentenza, la n. 255 del 2006, che infine con la sentenza del 28 maggio 2010 ha ribadito la necessità di criteri individualizzanti e di una valutazione del profilo rieducativo della pena e quindi l'assoluta esclusione di un automatismo inizialmente previsto nel provvedimento.

Il Partito Democratico ha posto particolare attenzione a questo come anche agli altri aspetti che qualificano le modifiche come ad esempio la valutazione del comportamento, della personalità e quindi della pericolosità; a tal proposito contraddico quanto affermato dall'onorevole Di Pietro, che sembra non aver letto a sufficienza i lavori di questa Commissione, laddove, non essendoci alcun automatismo, non c'è nessun regalo dell'ultimo periodo della detenzione carceraria convertita in domiciliare. La valutazione passa attraverso gli organi deputati, la direzione del carcere, gli educatori, laddove ci siano, e soprattutto i magistrati di sorveglianza. C'è poi la valutazione della concreta possibilità del condannato di darsi alla fuga,

ovvero di motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero non sussista l'idoneità del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

Ritengo quindi che in presenza di questi presupposti, che sono condizioni di ammissione al beneficio che già si inquadra in quelli previsti dal nostro ordinamento penitenziario, anche se – questa è una delle critiche che avevamo mosso – va ad aggiungersi con una disciplina speciale a quanto previsto per la detenzione domiciliare per i due anni finali, non si possa parlare di automatismo, di un condono mascherato o di inesistenza di presupposti di valutazione per la pericolosità sociale e quindi la tutela della sicurezza e delle esigenze delle persone offese.

Per collocare adeguatamente questo provvedimento non è sufficiente prevedere una durata temporanea in vista di una rivisitazione complessiva degli istituti che riguardano l'esecuzione della pena, né di relazioni dei servizi sociali dell'Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE) perché ci sono enormi carenze nel nostro sistema organizzativo e nella nostra adeguatezza degli organici.

Tutti gli emendamenti presentati per l'Aula, che intendiamo ripresentare, salvo valutare interventi ulteriori alla luce di qualche perfezionamento del testo, mirano soprattutto a ottenere l'adeguamento ai princìpi costituzionali del testo. A parte l'inserimento in questo testo di un programma di adeguamento della pianta organica del personale civile, penitenziario e della polizia giudiziaria, è necessario evitare il taglio del 10 per cento del personale degli uffici civili del dipartimento della giustizia, che era stato uno degli elementi d'intesa anche con il Governo e che abbiamo visto in prima battuta bocciato o comunque non accolto dalla Commissione bilancio.

Su questo punto ci dovrà essere una particolare attenzione da parte di questa Commissione e del Governo presso la Commissione bilancio. Come evidenziato dall'onorevole Bernardini, già con la pianta organica attuale, che non è coperta, si evidenziano situazioni deficitarie in cui gli sforzi umani e le risorse esistenti non appaiono sufficienti, per cui è necessario impegnarsi per realizzare non il miglior provvedimento che potesse essere elaborato dalla Commissione giustizia, ma un provvedimento tollerabile, che non sia smaccatamente arrogante nei confronti di chi lavora quotidianamente nell'ambito delle strutture carcerarie, di chi si impegna e dedica la propria vita quotidiana a chi deve scontare una pena per i reati commessi.

Confidiamo dunque sull'accoglimento dell'emendamento, a seguito del parere favorevole della Commissione bilancio, che peraltro lo aveva già valutato. Nella documentazione del Servizio studi della Camera si legge che il nostro emendamento, riguardante la mancata riduzione del 10 per cento del personale civile, non comporta oneri per lo Stato, quindi non ha bisogno di uno stanziamento specifico.

Abbiamo un problema, che è ancora più attuale dopo la sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale l'aggravante di clandestinità e che prevede di eliminare l'effetto « assaggio pena » previsto in maniera discriminatoria per chi è libero, deve scontare una pena inferiore all'anno, ma dovrebbe provare il carcere, per poi uscire anche dopo pochi giorni a seguito di una valutazione positiva.

In questo modo, si aggraverebbe di lavoro il personale carcerario, si creerebbero incombenze inutili, si occuperebbero posti, si genererebbero costi superflui per lo Stato. Ciò avverrebbe in seguito all'aggravante inserita nel pacchetto sicurezza, che è caduta per effetto della recente sentenza della Corte costituzionale, che a cascata ha dichiarato l'incostituzionalità anche dell'articolo 656, comma 9, lettera *a)*, che si rifaceva ai delitti aggravati dalla circostanza in questione.

Credo che su questo punto la strada sia particolarmente aperta. C'è la presa di posizione responsabile del Partito Democratico a un voto favorevole, quindi al-

l'adozione del testo base, auspicando i miglioramenti necessari a un voto finale positivo.

ANNA ROSSOMANDO. Dopo l'ampia argomentazione del nostro rappresentante di gruppo in Commissione, onorevole Ferranti, vorrei aggiungere solo alcune annotazioni. Desidero sottolineare alcuni contenuti del testo base, che consideriamo importante condividere nell'affrontare la questione dell'emergenza carceri, sulla quale nel corso di questa legislatura siamo intervenuti più volte con atti ispettivi.

Contrariamente a quanto è stato affermato, avendo posto molto l'attenzione sull'eliminazione dell'automatismo, sia pure in un provvedimento di carattere emergenziale, è importante avviare un percorso per accentuare invece tutta la questione della pena in fase definitiva ed esecutiva, basandosi sul principio dell'adeguamento della pena al percorso di recupero del condannato. Quando si operano modifiche in ossequio a questo principio, questo è un punto fermo per poter intervenire in modo non automatico nel solco dell'affermazione e dell'attualizzazione del principio dell'efficacia della pena, che sta a cuore anche a chi non fa parte del nostro schieramento o del Partito Democratico. Riteniamo che per essere efficace ed effettiva la pena debba essere graduata in relazione alle condizioni personali e al percorso di recupero.

Non si tratta di fantasiose invenzioni o novità, perché ad esempio in Germania questo è ampiamente attuato per rendere più efficace ed effettiva la pena.

La questione che mi sembra altrettanto importante sottolineare riguarda la pianta organica. Molti di noi stanno visitando le carceri e in particolar modo il Partito democratico ha avviato un viaggio nelle carceri. Le cifre che emergono in Piemonte confermano un dato deficitario per quanto riguarda le piante organiche anche degli amministrativi, per cui alle sei ore stabilite per un lavoro particolarmente usurante, faticoso, che mette a dura prova chi lavora in questo settore si sommano sempre straordinari.

A fronte di piante organiche che già di per sé sarebbero insufficienti, emerge una significativa differenza tra gli effettivi e gli assegnati. Per far fronte alle carenze di personale amministrativo, il personale delle guardie penitenziarie deve anche coprire incarichi di tipo amministrativo, perché una casa circondariale o una casa di reclusione rappresentano un mondo che necessita di una serie di adempimenti, tra i quali l'aspetto contabile è assolutamente rilevante.

Oltre che creare disagio ai lavoratori, questo si ripercuote soprattutto sul trattamento penitenziario, per cui l'opera di reintegro e di rieducazione diventa particolarmente difficile perché per poter fare qualsiasi attività c'è bisogno di personale penitenziario. L'approccio securitario parte dal carcere e sono necessari tutti questi tipi di intervento.

Come evidenziato dall'onorevole Ferranti, riteniamo di aver dato un contributo importante a questo passo, in particolare sulla questione dell'automatismo che non c'è, individuando la protezione delle vittime del reato delle quali non ci dimentichiamo mai, e l'inserimento di correttivi che indicano una strada sulla quale non smetteremo di sollecitare il Governo e speriamo di poter avere interventi più complessivi e organici, come più volte abbiamo sollecitato.

MARILENA SAMPERI. Anch'io condivido le osservazioni espresse e mi limito a richiamare come abbiamo espresso parere positivo in sede legislativa sul provvedimento proprio perché ci rendiamo conto della drammatica situazione delle carceri. Per affrontare l'emergenza, abbiamo quindi responsabilmente dato il nostro consenso. Sotto il profilo della soluzione dei problemi, tuttavia, questo provvedimento non aggiunge niente all'annosa questione degli interventi sull'ordinamento penitenziario, che sono costantemente frammentari e non affrontano in modo organico una materia così complessa e così grave.

Non dimentichiamo le condanne all'Italia da parte della Corte europea dei diritti

dell'uomo per violazione del divieto di trattamento inumano e degradante, né come l'attuale condizione carceraria non attui minimamente la funzione rieducativa della pena. Riteniamo quindi che questo provvedimento non solo non sarà risolutivo, ma non affronti neanche i reali problemi legati al nostro ordinamento penitenziario.

Abbiamo assistito a molteplici interventi normativi disorganici tra di loro e continuiamo a ribadire l'esigenza di una riforma organica.

Un altro punto richiederebbe un approfondimento, quello di un più ampio ventaglio di misure alternative, che possano restituire una maggiore incisività e adeguatezza alla sanzione. Non possiamo accettare il binomio sicurezza uguale carcere, pena uguale carcere, perché gli ordinamenti europei più evoluti hanno una base di persone punite per i reati che commettono molto più ampia della nostra grazie a un ventaglio di pene alternative molto più ampio e più efficace.

Credo che la Commissione giustizia si dovrebbe occupare di questo, per dare una risposta finalmente definitiva a un problema che si ripresenta costantemente ogni due anni, laddove le manovre approntate ora da un Governo ora dall'altro non risolvono il problema.

Se il carcere è l'unica risposta che l'ordinamento è in grado di offrire ai problemi di legalità e sicurezza, sarà inevitabile l'incremento progressivo della popolazione carceraria. L'esperienza lo dimostra inoppugnabilmente, per cui dobbiamo percorrere un'altra via. Volevo soltanto sottolineare questo aspetto del provvedimento. Per le osservazioni di merito mi ricollego ai miei colleghi di gruppo.

ANTONIO DI PIETRO. Vorrei porre solo una questione secca.

PRESIDENTE. È possibile intervenire solo sull'ordine dei lavori.

ANTONIO DI PIETRO. Se il mio intervento non dovesse rientrare nell'ordine dei lavori, le chiedo di togliermi la parola subito. Vorrei sapere se il sottosegretario può ricordarci quanti agenti di polizia penitenziaria considerino necessari per...

PRESIDENTE. Il suo non è un intervento sull'ordine dei lavori.

ANTONIO DI PIETRO. Per questo mi sono permesso di chiederlo prima, senza voler interferire. Questa è una delle domande che devo porre al Governo.

PRESIDENTE. Se il provvedimento fosse esaminato in sede referente, non ci sarebbe problema, ma in sede legislativa si seguono le norme sull'esame in Assemblea.

Chiederò al Governo se intenda replicare. Magari nell'intervento di replica il Governo potrà anche fornire dei dati.

ANTONIO DI PIETRO. Alla fine dei lavori è possibile chiedere al Governo di parlare come accade in Aula ?

PRESIDENTE. Può presentare un'interrogazione, se ha bisogno dei dati.

ANTONIO DI PIETRO. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Non durante l'esame in sede legislativa, ma al termine dei lavori della sede legislativa lei potrà porre domande al Governo.

ANTONIO DI PIETRO. Credevo che in sede legislativa, come in Aula, ci fosse un momento...

PRESIDENTE. Siamo nella fase della discussione sulle linee generali, durante la quale non si può interloquire con il Governo.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Do la parola al rappresentante del Governo considerato che il relatore, onorevole Papa, rinuncia alla replica.

GIACOMO CALIENDO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si augura solo che questo provvedimento sia

approvato al più presto, tenendo conto dell'aspetto fondamentale richiamato dall'onorevole Bernardini.

I dati che ho portato l'altra volta dimostrano l'irrilevanza delle evasioni dagli arresti domiciliari, quindi la non necessità di controlli, nel caso di arresti domiciliari per persone che devono ancora scontare la pena. Qui stiamo invece ragionando di pene di pochi mesi con il rischio di andare in carcere con un aggravamento della nuova sanzione prevista per le evasioni dagli arresti domiciliari.

Credo che questa sia la maggiore garanzia. Qualche modifica per un miglioramento del testo potrà essere ancora apportata, ma abbiamo già fatto insieme il grosso del lavoro.

FEDERICO PALOMBA. Vorrei.....

PRESIDENTE. Non può più prendere la parola, onorevole Palomba. A ciascun gruppo era assegnato un tempo per la discussione sulle linee generali e in tale ambito era possibile chiedere di intervenire. Tuttavia, non c'erano altri iscritti a parlare e quindi ho dichiarato chiusa la discussione sulle linee generali. Mentre il relatore ha inteso non replicare, il Governo ha replicato.

FEDERICO PALOMBA. Era una semplice domanda a chiarimento di quanto appena dichiarato dal sottosegretario.

PRESIDENTE. Lei non può intervenire. Seguiranno altre fasi di esame del provvedimento, verrà fissato un termine per la presentazione degli emendamenti, ci sarà la possibilità di intervenire sul complesso degli emendamenti, sui singoli emendamenti e in dichiarazione di voto.

Propongo di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo del disegno di legge come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente *(vedi allegato)*.

Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

I termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle ore 16 di mercoledì 21 luglio 2010.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa l'11 gennaio 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. C. 3291-*bis* Governo.

TESTO BASE

ART. 1.

(Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi).

1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso l'abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, di seguito denominato « domicilio ».

2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:

a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando non sussista l'idoneità e l'effettività del domicilio anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.

3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera *a)*, del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

4. Se il condannato è già detenuto, salvo che ricorra il caso previsto nel comma 9, lettera *b)*, dell'articolo 656 del codice di procedura penale, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. A tal fine, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla con-

dotta tenuta durante la detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento dell'idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-*bis* della legge 27 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.

6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonché all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.

7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 47-*ter*, commi 4, 4-*bis*, 5, 6, 8, 9 e 9-*bis*, 51-*bis*, 58 e 58-*quater*, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli articoli 47-*ter*, commi 4 e 4-*bis*, e 51-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal magistrato di sorveglianza.

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione).

1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « da sei mesi ad un anno » sono sostituite dalle seguenti: « da uno a tre anni »;

b) al secondo comma:

1) le parole: « da uno a tre » sono sostituite dalle seguenti: « da due a cinque »;

2) la parola: « cinque » è sostituita dalla seguente: « sei ».

ART. 3.

(Circostanza aggravante).

1. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-*ter* è aggiunto il seguente:

« 11-*quater*. l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere ».

ART. 4.

(Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191).

1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « di cui al comma 213 » sono inserite le seguenti: « nonché le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 212 »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A tal fine, per assicurare la piena operatività dei servizi di polizia penitenziaria, con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro il 30 giugno 2010 possono essere introdotte disposizioni per abbreviare i corsi di formazione iniziale degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria ».

2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la parola: « , 212 » è soppressa.

ART. 5.

(Relazione alle Camere).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri dell'interno e della funzione pubblica, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria e del personale civile del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria anche in relazione all'entità numerica della popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati.

€ 1,00

16STC0011020